



Centro
Paghe
Padova

...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari_mese\2008\09\C0809_tabelle.DOC

CIRCOLARE SETTEMBRE 2008 - TABELLE

SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>2</u>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI GIÀ EFFETTUATE CON IL MESE DI AGOSTO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE	2
1.2.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI SETTEMBRE	2
1.3.	NUOVI CONTRATTI	8
1.4.	GESTIONE UNA TANTUM	8
1.5.	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI... 20	
1.5.1	ENTI	20
1.5.2	ENTI CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	20
1.6.	MODIFICHE SULLE TABELLE.....	21
1.6.1	VOCI CEDOLINO	21
1.6.1	CODICE FISCALE	21
1.6.2	ADDIZIONALE COMUNALE.....	21

1. AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIÀ EFFETTUATE CON IL MESE DI AGOSTO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

Agricoltura operai (A072)
Autoscuole (E013)
Bancari ACRI (E056)
Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)
Commercio accordo provinciale Firenze Confcommercio (E083)
Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)
Edilizia – Artigianato (C013)
Farmacie (E033)
Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)
Istituzioni socioassistenziali - UNEBA (E029)
Istituzioni socioassistenziali - UNEBA (E929) (aggiornato a luglio 2008)
Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)
Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)
Metalmeccanica - Artigianato (C001)
Metalmeccanica – Industria (A001)
Occhiali – Artigianato (C041)
Odontotecnica – Artigianato (C003)
Oreficeria – Artigianato (C011)
Sacristi diocesi di Milano (F040)
Scuole private materne (E021)
Tessili/calzature - Artigianato (C005)
Tessili – Industria (A003)

1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI SETTEMBRE

Agricoltura operai (A072)

- L'accordo provinciale di Bergamo del 31 luglio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum agli Operai a Tempo Indeterminato e dell'unica tranche per gli Operai a Tempo Determinato a **settembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

il 9 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del contratto provinciale di Belluno (BL):

- sono stati inseriti i minimi conglobati e gli importi dell'elemento di maggiorazione per le nuove suddivisioni territoriali di Belluno (BL) nelle suddivisioni contrattuali A e B (agricoli e florovivaisti).

Per gli approfondimenti delle ulteriori novità consultare il testo del contratto provinciale rinnovato.

Alimentari - Artigianato (C037)

- Il CCNL 24 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 24 gennaio 2008.

alteraz. no anticipo Ag. ippiche di scommesse (E989)

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

alteraz. no anticipo Commercio – Confcommercio (E901)

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

alteraz. no anticipo Commercio accordi provinciali (E902)

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

alteraz. no anticipo Viaggiatori Piazz. Confcomm. (E981)

- E' stata inserita automaticamente la suddivisione NA (Nazionale) a tutte le ditte e dipendenti con questo codice contratto compilato in anagrafica.
- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

Assistenza pubblica (Anpas) (E028)

Segnaliamo che l'accordo del 20 maggio 2008 prevede la corresponsione della terza tranche degli arretrati contrattuali, gestione a cura Utente.

Autoferrotranvieri (E068)

- è stato inserito il seguente apprendistato professionalizzante:
36N par. 140.

Autoscuole (E031)

- Il CCNL 25 luglio 2008 prevede le prossime corresponsioni dell'una tantum ad ottobre 2008, febbraio e maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 25 luglio 2008.

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

Segnaliamo che il 9 settembre 2008 è stato firmato un verbale integrativo del ccnl che definisce i profili formativi per gli apprendistati professionalizzanti, nel verbale vengono inoltre fatte alcune precisazioni sempre in tema di apprendistato.

- Il CCNL 7 luglio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 7 luglio 2008.

Call center in outsourcing (E058)

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

Carta – API (B021)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 18 dicembre 2007.

Commercio cooperative (E003)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto all'accordo del 25 luglio 2008.

Ceramica – Artigianato (C015)

- Il CCNL 29 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a luglio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 aprile 2008.

Chimica/gomma/plastica/vetro – Artigianato (C007)

- Il CCNL 19 febbraio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 19 febbraio 2008.

Commercio accordo reg. Veneto - Confesercenti (E084)

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008, ricordiamo inoltre che nel caso sia stato corrisposto l'anticipo futuri aumenti contrattuali da aprile 2008 e se sono stati erogati a luglio 2008 gli arretrati di febbraio e marzo 2008 non occorre corrispondere più alcun importo.

Commercio – Confesercenti (E004)

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà

erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a **settembre 2008** è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Cooperative facchinaggio (E052)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi orari del tfr come previsto dall'accordo del 14 gennaio 2008.

Cooperative facchinaggio ore (E054)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati orari, gli importi orari del tfr e gli importi dell'elemento di maggiorazione presente nell'elemento paga 3 (relativo all'incidenza degli istituti contrattuali) sia nei livelli principali sia nella suddivisione ST (senza tfr), come previsto dall'accordo del 14 gennaio 2008
- sono stati aggiornati inoltre gli importi nella suddivisione PX nella quale ricordiamo che sono presenti gli importi distinti degli istituti contrattuali rapportati alla percentuale del 60%. Gli importi sono distinti come segue: elemento paga 2 (13esima), elemento paga 3 (tfr), elemento paga 4 (14esima), elemento paga 5 (ferie) ed elemento paga 8 (rol – ex festività). Nel caso di utilizzo della suddivisione PX variare la descrizione dell'elemento paga 3 (el. maggiorazione) in anagrafica.

Cooperative sociali (E051)

- l'accordo del 30 luglio 2008 prevede la corresponsione della prima tranche di arretrati 2008 a **settembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Cooperative sociali (no detrazioni dall'una tantum) (E951)

- l'accordo del 30 luglio 2008 prevede la corresponsione della prima tranche di arretrati 2008 a **settembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Dirigenti imprese cooperative (D016)

- l'accordo del 22 luglio 2008 prevede la corresponsione dell'una tantum a **settembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Farmacie (E033)

- Il CCNL 23 luglio 2008 prevede le prossime corresponsioni dell'una tantum ad ottobre 2008 e marzo 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008.

Fotolaboratori (E065)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 16 luglio 2008.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a **settembre 2008** è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Giocattoli – Industria (A039)

- la corresponsione dell'una tantum è prevista ad ottobre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 luglio 2008.

Gomma / materie plastiche - Industria (A013)

- È stato inserito nell'elemento paga 5 l'importo dell'indennità di funzione per il livello Q come previsto dall'accordo del 4 luglio 2008.

Segnaliamo che l'indennità di funzione può assorbire fino a concorrenza quanto corrisposto a titolo di superminimo individuale o da analoghe indennità riconosciute a livello aziendale, a cura Utente valutare come procedere.

Grafica ed editoriale – API (B019)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 18 dicembre 2007.

Grafico-informatico / cartario – API (B027)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 18 dicembre 2007.

Istituzioni socioassistenziali - UNEBA (E029)

- l'accordo del 14 luglio 2008 firmato il 4 agosto 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum a **settembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Istituzioni socioassistenziali - UNEBA (E929) (aggiornato a luglio 2008)

- l'accordo del 14 luglio 2008 firmato il 4 agosto 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum a **settembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Lampade e cinescopi – Industria (A044)

Il 9 settembre 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo della parte economica del ccnl 5 giugno 2007:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.

Per gli approfondimenti delle ulteriori novità consultare il testo dell'accordo di rinnovo.

Lapidei – Artigianato (C014)

- l'accordo del 30 ottobre 2007 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum a **settembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Laterizi - API (B015)

- Sono stati aggiornati i minimi retributivi dei livelli CS, C, D ed E a seguito dell'incremento dei parametri previsto dall'accordo del 25 giugno 2008.

Laterizi - Industria (A029)

- Sono stati aggiornati i minimi retributivi dei livelli CS, C, D ed E a seguito dell'incremento dei parametri previsto dall'accordo del 26 maggio 2008.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 3 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° settembre 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a **settembre 2008** è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi

dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a settembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Legno e arredamento – API (B011)

Il 12 settembre 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo della parte economica del ccnl 22 settembre 2004:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi,
- sono stati azzerati gli importi dell'IVC,
- sono stati inseriti gli importi delle tranche dell'una tantum per la corresponsione automatica a settembre e novembre 2008,
- è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum a **settembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Per gli approfondimenti delle ulteriori novità consultare il testo dell'accordo di rinnovo.

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

- l'accordo dell'11 ottobre 2007 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum a **settembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Legno e arredamento – Industria (A017)

- l'accordo del 28 maggio 2008 prevede la corresponsione dell'una tantum a **settembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

Metalmeccanica - Artigianato (C001)

Il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 20 febbraio 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2009 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 5 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 31 dicembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a settembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il contratto nazionale del 27 febbraio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 27 febbraio 2008.

Occhiali – Artigianato (C041)

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 3 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° settembre 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a settembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Occhiali – Industria (A040)

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 9 aprile 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Odontotecnica – Artigianato (C003)

Segnaliamo che siamo in attesa della comunicazione dell'esito della verifica dei parametri per la corresponsione dell'EET come previsto dal contratto regionale del Veneto del 30 gennaio 2008.

Ombrelli – Industria (A009)

Il 4 settembre 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl 2 luglio 2004:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi,
- sono stati inseriti gli importi dell'una tantum la cui corresponsione è prevista a settembre 2008 e novembre 2008 (vedere paragrafo una tantum),
- è stato aggiornato il trattamento economico della malattia per le qualifiche di apprendista impiegato ed operaio uniformandolo a quello degli operai.

Per gli approfondimenti delle ulteriori novità consultare il testo dell'accordo di rinnovo.

Oreficeria – Artigianato (C011)

- Il CCNL 29 maggio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 maggio 2008.

Oreficeria – Industria (A019)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 aprile 2008.

Panificazione - Artigianato (C039)

- Il CCNL 24 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 24 gennaio 2008.

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 maggio 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Scuole private laiche (Aninsei) (E022)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 17 giugno 2008.

Scuole private materne (Fism) (E021)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 26 ottobre 2007.

Terme (E061)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad agosto 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 22 luglio 2008.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a **settembre 2008** è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

1.3. NUOVI CONTRATTI

Cooperative sociali (no detrazioni dall'una tantum) (E951)

Il presente codice contratto alternativo può essere utilizzato per i casi particolari, ad esempio per le ditte che non hanno alcun importo da detrarre oppure per le ditte che sono state inserite recentemente o nelle quali sono stati erogati altri importi da detrarre dall'una tantum e che non sono storicizzati nei campi storici 411 e 412. La corresponsione degli importi una tantum 2006/7 ad agosto 2008 e degli arretrati 2008 a settembre ed ottobre 2008 avviene senza effettuare la detrazione automatica dell'IVC presente negli storici 411 e 412, perciò è a cura Utente modificare eventualmente le voci nei movimenti in base alle proprie esigenze.

1.4. GESTIONE UNA TANTUM

Agricoltura operai (A072)

Importante: ricordiamo che l'una tantum è valida solo per la provincia di Bergamo ed è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite a Bergamo (BG).

(segue un estratto dall'accordo provinciale di rinnovo):

(...) Per tutti i lavoratori in forza al 31 luglio 2008 è previsto, per il periodo 1° gennaio 2008 – 30 giugno 2008, l'erogazione di un importo forfetario "una tantum" di € 150,00.

Per gli OTI il suddetto importo sarà erogato in due periodi e più precisamente 50% con la retribuzione del mese di Luglio 2008 (n.d.r. inserito per il mese di agosto 2008) e il restante 50% con la retribuzione del mese di **Settembre 2008** e sarà proporzionalmente ridotto in rapporto alla data di assunzione.

In caso di frazione di mese pari o superiore a 15gg di calendario sarà corrisposto il rateo mensile, inoltre l'una tantum no ha riflessi sui vari istituti contrattuali.

Per gli OTD lo stesso importo complessivo, rapportato alle effettive giornate di lavoro, sarà erogato in una unica soluzione con la retribuzione relativa al mese di Settembre 2008.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi sono stati inseriti per la corresponsione automatica ad agosto e settembre 2008 per i livelli con paga mensile (OTI), a settembre 2008 per i livelli con paga oraria (OTD), a cura Utente verificare e riportare gli importi alle effettive giornate di lavoro per gli OTD. Nel caso siano già stati corrisposti gli importi nel mese di luglio agli OTI a cura Utente verificare e variare quanto corrisposto in automatico, verificare in particolare in caso di cessazione.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, **settembre**, ottobre e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di agosto, **settembre**, ottobre e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Cooperative sociali (E051)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in servizio al momento della firma del CCNL, a copertura del periodo 2006/2007, verrà corrisposto un importo forfetario secondo la seguente tabella:

Da tale importo sarà detratta l'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo. Il rimanente importo, che si intende comprensivo di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, sarà erogato con la retribuzione relativa al mese di Agosto 2008 proporzionalmente al servizio effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 01.01.2006 e il 31.12.2007.

Frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate mese intero.

ARRETRATI 2008:

Gli incrementi contrattuali spettanti relativi al periodo 01.01.2008/31.07.2008 saranno erogati in due tranche di uguale entità rispettivamente con la retribuzione relativa al mese di **settembre 2008** ed a quella relativa al mese di ottobre 2008. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

L'arretrato 2008 viene proporzionato per gli apprendisti e i lavoratori part-time, l'importo forfetario a copertura del 2006/2007 viene proporzionato per i lavoratori part-time.

Gli importi arretrati del 2008 vengono corrisposti detraendo automaticamente quanto erogato come IVC nell'anno corrente (differenza tra storico 411 e 412) la detrazione viene effettuata in misura uguale dalle due tranches.

La corresponsione degli arretrati 2008 avviene con la voce 0575 "arretrati contrattuali", in caso di cessazione vengono corrisposte entrambe le tranches.

Gli importi a copertura degli anni 2006/2007 vengono corrisposti con la voce 0561 detraendo automaticamente quanto erogato come IVC nel 2007 (da novembre 2007 a dicembre 2007 più la quota della tredicesima, storico 412).

Nel caso siano stati corrisposti altri importi da portare in detrazione, la gestione è a cura degli Utenti.

In caso di passaggio di livello o altre situazioni complesse nel periodo interessato è a cura Utente valutare come procedere, infatti la gestione una tantum verifica solamente la presenza dei ratei nel periodo interessato per la corresponsione degli importi. Perciò in particolari casi potrebbe essere più indicata la gestione manuale degli arretrati 2008, l'utilizzo della gestione una tantum dovrebbe essere quindi limitato alle situazioni che non presentano complessità. In ogni caso verificare gli importi.

Cooperative sociali (no detrazioni dall'una tantum) (E951)

Il presente codice contratto alternativo può essere utilizzato per i casi particolari, ad esempio per le ditte che non hanno alcun importo da detrarre oppure per le ditte che sono state inserite recentemente o nelle quali sono stati erogati altri importi da detrarre dall'una tantum e che non sono storicizzati nei campi storici 411 e 412. La corresponsione degli importi una tantum 2006/7 ad agosto 2008 e degli arretrati 2008 a settembre ed ottobre 2008 avviene senza effettuare la detrazione automatica dell'IVC erogata presente negli storici 411 e 412, perciò è a cura Utente modificare eventualmente le voci nei movimenti in base alle proprie esigenze.

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in servizio al momento della firma del CCNL, a copertura del periodo 2006/2007, verrà corrisposto un importo forfetario secondo la seguente tabella:

Da tale importo sarà detratta l'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo. Il rimanente importo, che si intende comprensivo di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, sarà erogato con la retribuzione relativa al mese di Agosto 2008 proporzionalmente al servizio effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 01.01.2006 e il 31.12.2007.

Frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate mese intero.

ARRETRATI 2008:

Gli incrementi contrattuali spettanti relativi al periodo 01.01.2008/31.07.2008 saranno erogati in due tranches di uguale entità rispettivamente con la retribuzione relativa al mese di **settembre 2008** ed a quella relativa al mese di ottobre 2008. (...) (fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

L'arretrato 2008 viene proporzionato per gli apprendisti e i lavoratori part-time, l'importo forfetario a copertura del 2006/2007 viene proporzionato per i lavoratori part-time.

La corresponsione degli arretrati 2008 avviene con la voce 0575 "arretrati contrattuali", in caso di cessazione vengono corrisposte entrambe le tranches.

Gli importi a copertura degli anni 2006/2007 vengono corrisposti con la voce 0561.

Nel caso siano stati corrisposti altri importi da portare in detrazione, la gestione è a cura degli Utenti.

In caso di passaggio di livello o altre situazioni complesse nel periodo interessato è a cura Utente valutare come procedere, infatti la gestione una tantum verifica solamente la presenza dei ratei nel periodo interessato per la corresponsione degli importi. Perciò in particolari casi potrebbe essere più indicata la gestione manuale degli arretrati 2008, l'utilizzo della gestione una tantum dovrebbe essere quindi limitato alle situazioni che non presentano complessità. In ogni caso verificare gli importi.

Dirigenti imprese cooperative (D016)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) "Ai dirigenti in forza alla data del 22 luglio 2008 verrà corrisposto, entro e non oltre il 31 ottobre 2008, un importo forfetario 'una tantum' di euro 1.300,00 (milletrecento).

Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2008 — 30 giugno 2008, in forza alla data del 22 luglio 2008, l'importo di cui al comma precedente sarà erogato pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui sopra (le eventuali

frazioni residue di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate uguali ad un mese intero).

Lo stesso importo una tantum non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di altri istituti contrattuali o di legge poiché è stato quantificato considerando in esso tutti i riflessi sulla retribuzione di origine contrattuale o legale.

I miglioramenti economici nelle retribuzioni di fatto percepite, attribuiti nelle aziende successivamente al 31 dicembre 2005, possono assorbire fino a concorrenza, sia nel caso siano stati concessi a titolo di acconto o di anticipazione dei futuri miglioramenti contrattuali sia nel caso ne sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione, l'importo forfetario di cui ai commi precedenti." (...) (*fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo*).

La corresponsione automatica dell'importo è prevista nel mese di **settembre 2008**.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (*n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008*) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **4** mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, **settembre**, ottobre e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di agosto, **settembre**, ottobre e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(*fine dell'estratto dall'accordo del Veneto*).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Istituzioni socioassistenziali - UNEBA (E029)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) 6) Quale compenso omnicomprensivo e forfetario degli arretrati, per il periodo pregresso sino al 30.06.2008, verrà corrisposta al livello 4° Super una somma quale "una tantum" pari a € 1200,00 lordi.

7) La predetta erogazione "una tantum":

- a. sarà corrisposta al personale in servizio alla data dell'1.07.2008 sia con contratto a termine che a tempo indeterminato;
- b. sarà riproporzionata sugli altri livelli secondo l'attuale scala parametrica;
- c. sarà proporzionata al periodo di effettivo servizio e calcolata secondo le regole stabilite dall'art. 45 comma 2 del CCNL scaduto;
- d. si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.

8) Dall'importo "una tantum" di cui ai punti precedenti:

- a. sarà dedotta l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) complessivamente corrisposta a tutto il 30.06.2008,
- b. fino a concorrenza, saranno dedotte le eventuali erogazioni complessive corrisposte a titolo di anticipazione e/o acconto derivanti da accordi collettivi stipulati a livello decentrato.

9) L'importo "una tantum" di cui ai punti 6 e 7, al netto delle anticipazioni di cui al punto 8, verrà corrisposto in tre tranches così suddivise:

- fino a capienza di € 500,00 con la retribuzione del mese di luglio 2008 (agosto 2008)
- fino a capienza di ulteriori € 400,00 con la retribuzione del mese di **settembre 2008**.
- fino a capienza di ulteriori € 300,00 con la retribuzione del mese di novembre 2008. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

A causa del periodo di ferie sono state comunicate in ritardo le informazioni necessarie per la gestione automatica dell'una tantum, perciò la prima tranche prevista a luglio 2008 è stata inserita per la corresponsione automatica ad agosto 2008.

Le tranches sono corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di IVC dall'aprile 2006 (per la suddivisione riferita al Veneto vengono detratti oltre all'IVC anche gli importi corrisposti come acconti da giugno 2007 e da gennaio 2008.)

In base alle indicazioni ricevute, gli importi sono stati detratti a cominciare dalla terza tranche di novembre 2008 fino a capienza ed il residuo è stato detratto dalla seconda tranche di settembre 2008, nel caso del Veneto sono stati detratti oltre all'IVC anche gli acconti dalla seconda tranche ed il residuo dalla prima tranche.

In pratica vengono corrisposte due tranches ad agosto e settembre 2008 per la suddivisione nazionale (NA) con azzeramento della terza, mentre per la suddivisione del Veneto (VE) viene corrisposta una sola tranche ad agosto 2008 con azzeramento della seconda e della terza.

E' a cura Utente verificare il calcolo e l'IVC da detrarre per i dipendenti assunti nel periodo di vacanza contrattuale ovvero assunti dal 1° gennaio 2006.

Segnaliamo che l'importo dell'IVC erogato a luglio 2008 non è stato detratto è a cura Utente calcolare l'arretrato di luglio 2008 e detrarlo, ricordiamo che nel caso sia stato utilizzato il codice contratto alternativo E929 che è stato aggiornato a luglio non bisogna effettuare alcuna operazione relativa all'arretrato di luglio.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

Istituzioni socioassistenziali - UNEBA (E929) (aggiornato a luglio 2008)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) 6) Quale compenso omnicomprensivo e forfetario degli arretrati, per il periodo pregresso sino al 30.06.2008, verrà corrisposta al livello 4° Super una somma quale "una tantum" pari a € 1200,00 lordi.

7) La predetta erogazione "una tantum":

- a. sarà corrisposta al personale in servizio alla data dell'1.07.2008 sia con contratto a termine che a tempo indeterminato;
- b. sarà riproporzionata sugli altri livelli secondo l'attuale scala parametrica;
- c. sarà proporzionata al periodo di effettivo servizio e calcolata secondo le regole stabilite dall'art. 45 comma 2 del CCNL scaduto;
- d. si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.

8) Dall'importo "una tantum" di cui ai punti precedenti:

- a. sarà dedotta l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) complessivamente corrisposta a tutto il 30.06.2008,
- b. fino a concorrenza, saranno dedotte le eventuali erogazioni complessive corrisposte a titolo di anticipazione e/o acconto derivanti da accordi collettivi stipulati a livello decentrato.

9) L'importo "una tantum" di cui ai punti 6 e 7, al netto delle anticipazioni di cui al punto 8, verrà corrisposto in tre tranches così suddivise:

- fino a capienza di € 500,00 con la retribuzione del mese di luglio 2008 (agosto 2008)
 - fino a capienza di ulteriori € 400,00 con la retribuzione del mese di **settembre 2008**.
 - fino a capienza di ulteriori € 300,00 con la retribuzione del mese di novembre 2008. (...)
- (fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

A causa del periodo di ferie sono state comunicate in ritardo le informazioni necessarie per la gestione automatica dell'una tantum, perciò la prima tranche prevista a luglio 2008 è stata inserita per la corresponsione automatica ad agosto 2008.

Le tranches sono corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di IVC dall'aprile 2006 (per la suddivisione riferita al Veneto vengono detratti oltre all'IVC anche gli importi corrisposti come acconti da giugno 2007 e da gennaio 2008.)

In base alle indicazioni ricevute, gli importi sono stati detratti a cominciare dalla terza tranche di novembre 2008 fino a capienza ed il residuo è stato detratto dalla seconda tranche di settembre 2008, nel caso del Veneto sono stati detratti oltre all'IVC anche gli acconti dalla seconda tranche ed il residuo dalla prima tranche.

In pratica vengono corrisposte due tranches ad agosto e settembre 2008 per la suddivisione nazionale (NA) con azzeramento della terza, mentre per la suddivisione del Veneto (VE) viene corrisposta una sola tranche ad agosto 2008 con azzeramento della seconda e della terza.

E' a cura Utente verificare il calcolo e l'IVC da detrarre per i dipendenti assunti nel periodo di vacanza contrattuale ovvero assunti dal 1° gennaio 2006.

Segnaliamo che l'importo dell'IVC erogato a luglio 2008 non è stato detratto è a cura Utente calcolare l'arretrato di luglio 2008 e detrarlo, ricordiamo che nel caso sia stato utilizzato il codice contratto alternativo E929 che è stato aggiornato a luglio non bisogna effettuare alcuna operazione relativa all'arretrato di luglio.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

Lapidei – Artigianato (C014)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/10/2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione (30 ottobre 2007) del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 400 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in tre rate pari a:

- € 200 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2008;
- € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **settembre 2008**;
- € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2007.

La detrazione dall'una tantum degli importi erogati verrà effettuata in occasione dell'erogazione della 1ª tranches di una tantum. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti (70%).

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (*n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008*) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **4** mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 60,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 3 rate mensili di pari importo, pari a € 20,00 mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **settembre**, ottobre e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 42,00, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 3 rate di pari importo (€ 14,00 mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di **settembre**, ottobre e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 settembre 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 settembre 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, **settembre**, ottobre e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di agosto, **settembre**, ottobre e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Legno e arredamento – API (B011)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in forza alla data del 12 settembre 2008 è corrisposto un importo forfetario di € 365,00 lordi, ed è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 agosto 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Detto importo è stato calcolato al lordo dell'Indennità di Vacanza contrattuale erogata in regime di vacatio contrattuale erogata nel periodo 1° aprile – 31 agosto, che dovrà pertanto essere posta a conguaglio.

L'importo dell'Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in due tranches la prima pari a € 200,00 con le competenze di retribuzione del mese di **settembre 2008**, la seconda pari a € 165,00 con le competenze di retribuzione del mese di novembre; ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 agosto 2008 saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2008 a 31 agosto 2008 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'Una Tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Dal 1° settembre 2008 cessa di essere corrisposta l'indennità di Vacanza Contrattuale

Ai lavoratori con qualifica di apprendista l'importo dell'UNA TANTUM verrà riproporzionato in rapporto alla percentuale economica in atto alla data di erogazione della stessa. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le tranches saranno corrisposte detraendo automaticamente gli importi già corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale (storico 411).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti.

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/10/2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione (11 ottobre 2007) del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 400 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in tre rate pari a:

- 1) € 200 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2008;
- 2) € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **settembre 2008**;
- 3) € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli

importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2007

La detrazione dall'una tantum degli importi erogati verrà effettuata in occasione dell'erogazione della I tranche di una tantum. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti (70%).

Legno e arredamento – Industria (A017)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) ai lavoratori in forza alla data del 31-05-2008 è corrisposto un importo forfetario di € 225 lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2008. La frazione di mese superiore ai 15 gg. sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Il suddetto importo verrà erogato con le competenze di retribuzione del mese di **settembre 2008**, ovvero nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente a questa ultima data, all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio, e quelle per malattia ed infortunio e congedo matrimoniale, con pagamento d'indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2008, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2008 fruiscano di trattamenti di CIG, di riduzione di orario per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Dal mese di giugno 2008 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale.

L'importo dell'una tantum, così come definito, deve considerarsi al lordo degli importi erogati per l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo aprile - maggio 2008. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

L'una tantum sarà corrisposta detraendo automaticamente gli importi già corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale (storico 411).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Metalmeccanica - Artigianato (C001)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (*n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008*) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **4** mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 120,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 5 rate mensili di pari importo, pari a 24,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, **settembre**, ottobre, novembre e dicembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 67,50, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 5 rate di pari importo di 13,50 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, **settembre**, ottobre, novembre e dicembre 2008.

Il premio non sarà corrisposto ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 13,50 per gli apprendisti) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° agosto 2008 - 31 dicembre 2008.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 31 dicembre 2008 eroga automaticamente le ulteriori quote residue, a cura Utente valutare come procedere in tali casi.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Occhiali – Artigianato (C041)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 3 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **settembre**, ottobre e novembre 2008.

L'importo complessivo del premio è il seguente:

1° liv. € 49,00; 2° liv. 54,00; 3° liv. 57,00 €; 4° liv. 65,00; 5° liv. 73,00; 6° liv. 86,00.

Agli apprendisti sarà erogato un premio pari a € 37,50 con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 3 rate di pari importo di 12,50 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **settembre**, ottobre e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il valore di detta quota è il seguente: € 6,50 per i livelli 1, 2 e 3; € 9,00 per i livelli 4, 5 e 6; apprendisti € 4,50.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° settembre 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° settembre 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Ombrelli – Industria (A009)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Per i lavoratori in forza alla data del 4 settembre 2008 è prevista la corresponsione di un importo forfetario Una tantum di euro 190,00 lordi da erogarsi su due tranches così stabilite:

- euro 100,00 con la retribuzione del mese di **settembre 2008**;
- euro 90,00 con la retribuzione del mese di novembre 2008.

Il diritto all'importo forfetario è con riferimento all'anzianità di servizio maturata nei 5 mesi intercorrenti tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2008, con riduzione proporzionale per: servizio militare; aspettativa; assenza facoltativa post-partum; assunzione nel corso del periodo tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2008; Cassa Integrazione salariale a "zero ore".

L'importo forfetario non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, tantomeno del TFR ed è già comprensivo dei riflessi diretti, indiretti e differiti di tutti gli istituti contrattuali e legali.

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale (part-time) l'importo forfetario è proporzionato all'orario concordato.

Per i lavoratori con contratto di apprendistato la corresponsione dell'importo forfetario è sulla base delle percentuali retributive contrattualmente previste alla data del 4 settembre 2008.

(...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, **settembre**, ottobre e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di agosto, **settembre**, ottobre e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

1.5. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

1.5.1 ENTI

Sono stati variati/aggiunti i seguenti enti:

3429 "PREVINT": nuovo ente per fondo pensione complementare ad importo fisso per quota ditta e dipendente senza quota TFR. Da utilizzare in aggiunta ad altro ente FPC ed inserito in anagrafica dipendente videata 7 → bottone "Altri enti" → griglia "Enti standard".

6807 "PREVIPROF": è stata variata la percentuale di contribuzione carico ditta da 0,25% a 1,55% come stabilito dall'accordo di rinnovo del ccnl studi professionali dell'11 luglio 2008, segnaliamo che la decorrenza indicata nell'accordo definitivo per gli studi professionali del 29 luglio 2008 è settembre 2008.

6808 "PREVIPROF": è stata variata la percentuale di contribuzione carico ditta da 0,25% a 1,55% come stabilito dall'accordo di rinnovo del ccnl studi professionali dell'11 luglio 2008, segnaliamo che la decorrenza indicata nell'accordo definitivo per gli studi professionali del 29 luglio 2008 è settembre 2008.

1.5.2 ENTI CONTRIBUTO SOLIDARIETA'

Sono stati aggiunti i seguenti enti per il calcolo del contributo solidarietà:

3429 "PREVINT".

1.6. MODIFICHE SULLE TABELLE

1.6.1 VOCI CEDOLINO

Sono state variate/aggiunte le seguenti voci:

8856 "Impl.le lordo aggiuntivo detas.": cambiata la descrizione della voce neutra per applicare ad importi erogati nei mesi precedenti l'imposta sostitutiva 10% oppure per applicare l'imposta sostitutiva 10% a elementi di retribuzione (es. Straordinari Forfetizzati).

La voce paga 8856 richiama in automatico un'altra voce paga 8857 (voce paga che non viene visualizzata nel cedolino) per la riduzione dell'imponibile fiscale e addizionali delle quote erogate.

8858 "Storno imponibile storico 103": nuova voce neutra (che non viene visualizzata nel cedolino) da utilizzare al fine di stornare importi dallo storico 103.

0819 "CONTR. ENTI ASSISTENZ. DITTA": è stata modificata la voce inserendo in videata 2 nella griglia il campo risultato 804.

1.6.1 CODICE FISCALE

E' stato inserito il seguente codice fiscale:

L21V relativo a Torino (omocodia).

1.6.2 ADDIZIONALE COMUNALE

Esaminando il file elencante le addizionali comunali del 2008 presente nel sito web del Ministero delle Finanze sono state riscontrate delle nuove comunicazioni di variazione da parte dei comuni.

Sono state perciò aggiornate le percentuali delle addizionali comunali presenti nella procedura.